



Giunta Regionale della Campania

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 28/09/2011

AREA 07 SETTORE 06 SERVIZIO 01

FASC. n° _____

Il sottoscritto Dott. Vittorio E. Buglione nella qualità di Dirigente del Settore Quiescenza e Previdenza , per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore **Sig. De Luca Bossa Sabino** nato a Napoli il 30/11/1938 res.te a V.le Leonardo da Vinci, 4 Cercola (NA)

C.F. DLCSBN38S30F839D

Oggetto della spesa : SORTA CAPITALE E INTERESSI LEGALI

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Ricorso del dipendente De Luca Bossa Sabino alla Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il ricorso di primo grado volto alla declaratoria di nullità degli atti assunti nei suoi confronti dalla Regione Campania, oltre all'annullamento della deliberazione n. 4761/2002 .Tale delibera della Giunta Regionale della Campania adottata a seguito dell'istruttoria del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, era intervenuta a seguito della relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia inviata anche alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale della Campania. Con tale relazione erano stati mossi rilievi in ordine agli effetti prodotti dalla deliberazione n. 2950/2000 relativa agli importi della retribuzione di posizione determinati e



Giunta Regionale della Campania

corrisposti in applicazione del contratto area dirigenza ed in particolare “le indennità di fatto erogate leggermente superiori” a quelle indicate nel CCDI del 14/04/2000. Nel prendere atto dei rilievi formulati, la delibera n. 4761/2002 ha dato, fra l'altro, mandato ai Settori competenti di rettificare gli atti già adottati in attuazione ai provvedimenti di Giunta che hanno preso a base gli importi di retribuzione ridotti con la medesima deliberazione. Il Settore Quiescenza e Previdenza ha, pertanto, provveduto, fra l'altro, a rideterminare l'indennità spettante a seguito della sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fra il sig. De Luca Bossa Sabino e la Giunta che assumeva come parametro per il calcolo della stessa anche la quota di retribuzione di posizione in godimento determinata all'atto della sottoscrizione del contratto. La Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza con sentenza n. 7033 del 26/10/2010 ha parzialmente accolto l'appello condannando la regione Campania al pagamento della somma di € 2.545,74 a titolo di differenza sull'indennità supplementare, con interessi legali dal 06/03/2003 al saldo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza Corte d'Appello di Napoli- sezione Lavoro e Previdenza n. 7033 del 26/10/2010 depositata il 18/01/2011.

	TOTALE DEBITO	€ 4.126,29
SPECIFICA:	SORTA CAPITALE	€ 2.545,74
	INTERESSI LEGALI	€ 410,55
	SPESE LEGALI avv. Riccelli	€ 1.170,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- Trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 l.r. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.
- che non sussistono interessi e/o oneri accessori
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

(*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.



Giunta Regionale della Campania

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 5 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di Euro

Allega la seguente documentazione in copia:

1. **Sentenza Corte d'Appello di Napoli - sezione Lavoro e Previdenza 7033 del 26/10/2010 depositata il 18/01/2011 ;**
2. **nota prot. n. 635420.2011 del Settore Quiescenza e Previdenza**
3. **nota prot. n. 692708.2011 del Settore Quiescenza e Previdenza**
4. **nota prot. n. 708710.2011 del Settore Contenzioso Civile e Penale**
5. **delibera di Giunta Regionale n. 4761 del 11/10/2002**
6. **relazione redatta dal Settore Quiescenza e Previdenza sugli adempimenti in attuazione della D.G.R. 4761 del 11/10/2002 connessi all'ispezione del Ministero dell'Economia**
7. **Conteggi elaborati dal Settore Trattamento Economico per la quantificazione del debito.**

Data 28/09/2011

VISTO
Il Dirigente di Servizio
Drissa Lucia Surrentino

VISTO
Il Dirigente del Settore
Quiescenza e Previdenza
Vittorio E. Buglione



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Civile e Penale

RACCOMANDA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0609638 04/08/2011

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 4.1.1.



Area 7 A.G.C. DEL PERSONALE
Settore 06 SETTORE QUIESCENZA E PREVI-
DENZA
VIA S. LUCIA N.81
80100 NAPOLI

cc 5114/2010

N. Pratica: _____
Oggetto: Trasmissione sent. n.7033/2010 emessa dalla Corte di Ap-
pello di Napoli, sez. Lavoro, nei confronti di De Luca Bos-
sa Sabino

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per di adempimenti di conseguenza,
copia della sentenza in oggetto emessa dalla Corte di Appello di Napoli, sez. Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Settore a porre in essere tutti gli atti conseguenti
onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio 0817963521

IL COORDINATORE D'AREA

Avv. Maria d'Elia

ce 5144/2010

7033/2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. dr. Giuseppe Del Bene | Presidente |
| 2. dr. Isabella Diani | Consigliere |
| 3. dr. Flora Scelza | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 26/10/2010 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 9290 r. g. Sez. Lav. dell'anno 2007, vertente

TRA

DE LUCA BOSSA SABINO, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Daniela D'Angelo, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Napoli via M. Semmola n. 136

Appellante

E

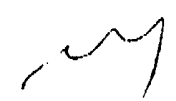
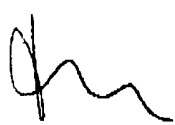
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, contumace

Appellato

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 29000 del 21-11-06

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 13-9-05 De Luca Bossa Sabino, già dirigente delle Giunta Regionale della Campania, con incarico di dirigente di Settore Studio Organizzazione e Metodo - formazione del Personale, in quiescenza dal 1-7-01, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver stipulato con la Giunta Regionale contratto per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ex art. 17 CCNL 98/01, con effetto dal 1-7-01. e che, a seguito di verifica amministrativo-contabile, era stata denunciata per gli anni 1999 e 2000 l'illegittima attribuzione ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, ai Dirigenti di Settore e ai Dirigenti di Staff un'indennità di posizione di importo superiore al limite massimo di 82 milioni di lire lordi annui, fissato dall'art. 27 comma 2 del CCNL 23-12-99, limite derogabile in virtù del medesimo CCNL solo per i dirigenti titolari di funzioni



dirigenziali di massima responsabilità, e quindi nel caso di specie solo per i dirigenti di Area e fino al 2000, e non anche ai dirigenti di Settore e di Staff.

Con deliberazione n. 4761 dell'11-10-2002 la Giunta, tenuto conto della deliberazione n. 3466 del 3-6-00 con cui si era fatta applicazione del d.lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendo al coordinatore di Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi posti dagli organi di governo con facoltà di delega ai Dirigenti di Settore, sanciva che solo dalla data di quest'ultima deliberazione si era realizzato il principio di separazione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative con la sovraordinazione, limitatamente alla durata dell'incarico, del dirigente cui vengono conferite funzioni di coordinamento. Conseguentemente veniva deliberato di lasciare inalterato l'importo della retribuzione di posizione di lire 84.670.000 per 13 mensilità per i dirigenti di settore, previsto dalla deliberazione di Giunta 2950/2000, sino alla data di esecutività della deliberazione n. 3466/2000, da ridursi in pari data all'importo massimo di 82 milioni di lire fino al settembre 2001, data in cui l'importo in questione era già stato ridotto per adeguamento contrattuale.

Di conseguenza la Giunta comunicava di dover procedere alla rideterminazione dei trattamenti provvisori di pensione, indennità di fine servizio, e indennità supplementare ex art. 17 CCNL 98/01 (risoluzione consensuale) ed al recupero delle somme indebite.

Tanto premesso De Luca Bossa Sabino chiedeva che fosse accertato e dichiarato, previa declaratoria di illegittimità delle deliberazioni di Giunta poc'anzi citate, che fosse accertato e dichiarato il diritto alla retribuzione di posizione effettivamente percepita nel periodo dal 3-6-2000 al 30-6-2001, con condanna della Regione Campania alla restituzione delle somme trattenute o da lui stesso corrisposte, di cui specificava l'ammontare, oltre accessori; chiedeva in ogni caso la condanna della Regione Campania a ricontabilizzare le spettanze al fine della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione, con comunicazione all'INPDAP, ed al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo comportamento dell'Amministrazione resistente, e in via graduata all'indennizzo di cui all'art. 2041cc. Instauratosi il contraddittorio la Regione Campania resisteva alla domanda deducendone l'infondatezza.

Con la sentenza indicata in epigrafe il tribunale rigettava il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali.

Con atto di appello depositato il 15-11-07 De Luca Bossa Sabino impugnava tale decisione, chiedendone la riforma, con l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.



La Regione Campania restava contumace, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei suoi confronti.

All'udienza del 26-10-2010 la Corte decideva la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello appare parzialmente fondato e va accolto nei limiti della seguente motivazione.

L'art. 27 del CCNL 1998/2001 al primo comma stabilisce: << 1. Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collaborazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne. 2. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità e delle risorse di cui all'art.26, entro i seguenti valori annui per tredici mensilità: da un minimo di lire 17.000.000 a un massimo di lire 82.000.000>>. Il comma sesto della citata disposizione contrattuale aggiunge: <<Le Regioni e le province, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'art.26, possono determinare valori superiori a quello massimo indicato nel comma 2 per la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali di massima responsabilità previsti dai rispettivi ordinamenti, qualora gli stessi enti, nell'ambito delle regole definite in base alla loro autonomia organizzativa, non conferiscano, all'interno o all'esterno, i relativi incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato con oneri a carico dei singoli bilanci>>.

Con delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000, richiamando l'art.3 comma prima del d.lgs. n.29/1993, l'art. 27 bis del D.lgs. n.29/1993, l'art.1 comma 3 della legge regionale della Campania 21.04.1997 n.12, l'art.23 della legge regionale della Campania 23.05.1983 n.27, si stabilì di assicurare anche mediante la piena collaborazione tra organi di indirizzo politico-amministrativo e organi di gestione, nonché la massima funzionalità degli uffici regionali anche mediante l'esplicitazione della ripartizione delle competenze tra Giunta Regionale, Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento e su delega di questi ultimi ai Dirigenti di Settori e di Servizi; si stabilì di attribuire alla responsabilità della Giunta Regionale l'adozione di tutti gli atti che non sono riservati dallo Statuto al Consiglio Regionale e che non rientrino nelle competenze previste dallo Statuto o dalle altre leggi regionali, del Presidente della Giunta e dei Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento dei Settori della Giunta Regionale; e si stabilì di conseguenza di definire le competenze dei Dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento; le stesse furono così individuate: <<a) la responsabilità delle procedure di appalto di lavori pubblici, forniture e servizi, nonché delle procedure di concessione di contributi e finanziamenti comunque denominati, con la sola



eccezione dell'approvazione dei progetti esecutivi dei lavori pubblici e dei capitoli speciali degli appalti e delle forniture, nonché degli atti che fissano i criteri di erogazione di contributi e finanziamenti, approvazioni che restano riservate alla Giunta Regionale; b) la stipula dei contratti e delle convenzioni, nonché di tutti gli atti di gestione dei medesimi; c) tutti gli atti esecutivi di deliberazioni della Giunta Regionale, ivi compresi i relativi provvedimenti di impegno di spese e di liquidazione; d) tutti gli atti di gestione finanziaria anche in materia di entrate; e) tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o in genere di rilascio di titoli abilitativi che comportino accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalle leggi statali o regionali o da atti generali di indirizzo della Giunta o del Consiglio Regionale; f) tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale; g) tutte le altre attività di cui all'art. 23 L.R. 27/84 non richiamate con le lettere precedenti o comunque attribuite da legge e regolamenti ai Dirigenti o a quest'ultimi delegabili dal Presidente della Giunta, dalla Giunta medesima e dei singoli assessori>>>.

Tali compiti non rientravano nelle funzioni dei Dirigenti di Settore; in altri termini, con la citata delibera n. 3346/2000 la Giunta Regionale non esautorava in alcun modo le prerogative dei Dirigenti di Settore; le funzioni di questi ultimi erano stabilite con leggi regionali n.11/1991 e 12/1991 e giammai avrebbero potuto essere soppresse o trasferite ad altri organi dell'apparato organizzativo regionale; la Giunta piuttosto individuava una nuova ed ulteriore figura professionale, alla quale venivano attribuiti compiti che in parte erano di essa Giunta e che comunque individuavano e caratterizzavano la funzione di coordinamento tra i Settori; funzione di coordinamento differente ed allo stesso tempo ulteriore rispetto a quella della dirigenza di settore; l'esigenza di coordinamento veniva, quindi, soddisfatta con la regolazione di tale nuova figura professionale.

Di conseguenza, il ragionamento e la decisione, di cui alla deliberazione di Giunta n. 4761/2002, risulta più che legittimo. La maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 27 comma sesto del CCNL di settore può e deve essere riconosciuta solo alle "funzioni dirigenziali di massima responsabilità"; tale nozione contrattuale della funzione dirigenziale è stata individuata con la citata delibera n. 3346/2000. L'art. 2 della legge regionale n.11/1991 non viene modificato, ma allo stesso tempo viene superato sotto l'ombrello della citata normativa nazionale di rango primario.

In questa cornice il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2000 stabilì i valori economici da attribuire alle strutture dirigenziali e li determinò per i dirigenti di settore in lire 81 milioni per l'anno 1999 ed in lire 82 milioni per l'anno 2000, mentre per i coordinatori di area in 88 milioni per l'anno 1999 e 2000; tali valori per i dirigenti di settore appaiono



indebitamente superati dalla deliberazione di Giunta n. 2950/11.04.2000, con il riconoscimento a titolo di retribuzione di posizione anche delle somme di cui all'art. 4 comma 3 lettere a) e b) del CCNL 1994/1997. Con il riconoscimento di tali somme era stato superato il limite massimo di 82 milioni lordi di cui all'art. 27 comma 2 del CCNL di settore, per cui necessariamente la Giunta nell'anno 2002 ritenne di dover procedere al recupero delle somme non dovute.

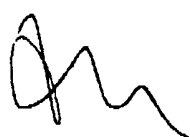
Né appare corretto il riferimento che parte appellante fa alla delega di funzioni adottata con decreto dirigenziale n. 21 del 27.6.2000 dal dirigente coordinatore, che a suo avviso avrebbe comunque reso, di fatto, i dirigenti di settore " titolari di funzioni dirigenziali di massima responsabilità". Appare incensurabile in proposito quanto stabilito dal primo Giudice in ordine alla natura stessa dell'istituto della delegazione amministrativa, strumento in virtù del quale l'organo o l'ente, investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro organo o ad altro ente una competenza (derivata) in ordine alla stessa materia. Sicchè essa attribuisce al delegato la legittimazione all'esercizio, entro i limiti prefissati nell'atto di conferimento, di poteri e di funzioni spettanti al delegante (cfr Cass., Sez. Un., 11 ottobre 1963, n. 2711, nonché ex multis Cass. 16281/2003), mentre il delegante non si priva dei propri poteri in ordine all'attività delegata, ma demanda al delegato unicamente l'esercizio dei poteri, conservando quelli direttivi, di vigilanza, nonché ove necessario di avvocazione.

Quindi la circostanza che il delegato sia responsabile del suo operato, ossia che allo stesso siano imputabili gli effetti giuridici della sua attività, non comporta per ciò solo che questi acquisisca in tutto e per tutto la collocazione lavorativa della figura professionale superiore, ovvero, nel caso di specie di quella del coordinatore.

Di conseguenza non può trovare accoglimento la domanda proposta dall'odierno appellante diretta all'accertamento ed alla declaratoria del diritto alla retribuzione di posizione effettivamente percepita nel periodo 3-6-00 – 30-6-01, per un importo pari a lire 84.670.000 annue per tredici mensilità, ed il relativo motivo di appello va respinto.

Fondata appare invece la censura inerente la violazione da parte dell'Amministrazione Regionale delle clausole del contratto per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro stipulato in data 26.3.2001.

Ed invero, è documentalmente provato che le parti risolsero il rapporto d'impiego consensualmente ai sensi dell'art.17 del C.C.N.L. 1998/2001. Con ciò evidentemente la Regione e De Luca Bossa Sabino intesero esprimere il reciproco consenso alla cessazione del



vincolo negoziale sulla base del regolamento di interessi contenuto nel "contratto per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro", in atti prodotto.

Orbene nella lettera d) della premessa di detto contratto, facente parte integrante e sostanziale dell'accordo, fu previsto che a fronte della risoluzione negoziale il dirigente riceveva un'indennità supplementare, come stabilito dall'art. 17 del citato contratto collettivo, *"individualmente determinata fino ad un massimo di 24 mensilità delle competenze fisse (stipendio tabellare, I.I.S., retribuzione individuale di anzianità... ed altri assegni personali erogati in maniera fissa e continuativa) e della quota di retribuzione di posizione in godimento"*. Nel patto scritto, poi, all'art. 3 l'importo lordo dovuto al dipendente fu liquidato in una ben specifica e determinata somma di denaro, esattamente e definitivamente stabilita (lire 271.996.370 pari a 24 mensilità da corrispondere con le modalità ivi disciplinate (*"detto importo viene integrato e corrisposto unitamente alla seconda rata, con le modalità di cui all'art. 4, dell'incremento stipendiale tabellare eventualmente spettante in applicazione del c.c.n.l. per il biennio economico 2000/2001 relativo all'area della dirigenza"*)). I contraenti, quindi, almeno con riferimento all'ammontare della indennità supplementare ex cit. art. 17, fissata in ragione di complessive lire 271.996.370 lorde, non fecero alcun rinvio recettizio a criteri per la liquidazione della stessa; né fu concordata la variabilità di detta somma da corrispondere in riferimento all'eventuale mutamento dei criteri adottati per la sua determinazione. Piuttosto, proprio il convenuto riferimento alla retribuzione allora in godimento costituì lo strumento per la determinazione di un importo determinato ed imm modificabile, perché all'interno della citata economia contrattuale la somma in questione finì effetti con l'assumere la natura sostanziale di corrispettivo del datore di lavoro in cambio della concordata risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato in materia dall'art. 1372 c.c., comma primo.

Del resto, la medesima formulazione dell'art. 5 del contratto (*"<< Il dirigente si obbliga a ritenere l'indennità supplementare, quale determinata al precedente art.3, completamente soddisfattiva di ogni sua pretesa e/o diritto>>"*), induce ulteriormente a ritenere la valenza liberatoria dell'accordo -v. pure l'art. 10 del contratto:*"<< Il dirigente con la sottoscrizione del presente contratto, fatta eccezione di quanto stabilito dall'art. 3, con le modalità dell'art. 4, dichiara di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, azione e ragione. Il presente contratto fa stato tra le parti ed ha forza di legge>>"* - pure alla luce del trattamento economico per come consensualmente stabilito ed attribuito. Il che, appunto, conferma quanto nell'equilibrio contrattuale complessivo abbia avuto valore determinante una certa specifica determinazione del dovuto, rispetto alla quale, quindi, gli originari criteri di calcolo perdono



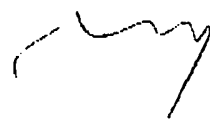
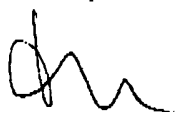
rilievo, rimanendo superati dall'importo finale esplicitamente determinato ed accettato. Per giunta, significativamente l'art. 5 disponeva ancora: <<con la conseguenza che l'eventuale rideterminazione con effetto retroattivo della retribuzione di posizione, non ha effetti sull'entità dell'indennità supplementare come sopra calcolata>>; ciò che riscontra la tesi secondo cui i contraenti vollero ed intesero cristallizzare la somma ivi liquidata, rendendola così insensibile alle eventuali rideterminazioni, ancorché con effetti retroattivi, della retribuzione di posizione.

Attesa, quindi, la portata liberatoria ed in tal modo anche preclusiva dell'accordo, l'importo per l'indennità di risoluzione finiva poi comunque per essere fissato e forfettizzato in un titolo ed in ambito risolutorio definitivamente autonomo ed indipendente da ogni altra possibile eventuale futura variabile. Del resto, l'art.5 ora esaminato si riferiva pure ad eventuali successive modifiche retroattive migliorative della retribuzione di posizione, cioè incrementative della stessa, in tal modo precludendo anche al dirigente di poter vantare pretese alla riliquidazione postuma dell'indennità di risoluzione. Questa clausola, peraltro stimata dalle parti vessatoria, veniva altresì specificamente sottoscritta dal dipendente ai sensi dell'art.1341 c.c. Di conseguenza, se davvero le parti avessero voluto fare salva la possibilità per il datore di lavoro di riliquidare unilateralmente *ex post* l'indennità supplementare di risoluzione, sulla base della rideterminazione *in peius* della retribuzione di posizione, *a fortiori* sarebbe stata necessaria una sottoscrizione ulteriore, quella di cui all'art. 1341 c.c., trattandosi in ipotesi di una clausola molto più pregiudizievole, vessatoria e limitativa per il dirigente di quella inserita effettivamente nel contratto.

Di conseguenza, ogni diminuzione del pattuito in via unilaterale, come è avvenuto nella fattispecie, rappresenta un inadempimento contrattuale, il quale trova rimedio con la condanna della Regione Campania a restituire quanto ancora pattuito ed indebitamente poi trattenuto, con gli accessori di legge. Deve quindi condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore di De Luca Bossa Sabino della somma di euro 2.545.74, a suo tempo trattenuta in seguito alla rideterminazione dell'indennità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro giusta deliberazione di G. R. n. 4761/02, oltre interessi legali dal 6-3-03, data della illegittima rideterminazione, fino al saldo.

Per il resto la sentenza impugnata deve essere confermata.

In ragione del parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellante si stima equo compensare tra le parti le spese processuali di entrambi in gradi di giudizio in ragione di due terzi, e condannare quindi la Regione Campania al pagamento del restante terzo, nella misura liquidata in dispositivo.



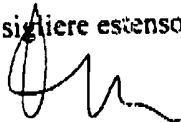
P.Q.M.

La Corte così provvede:

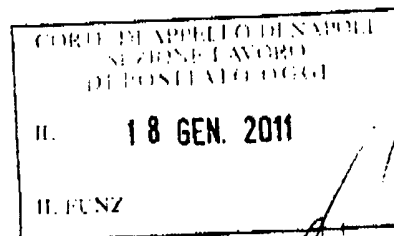
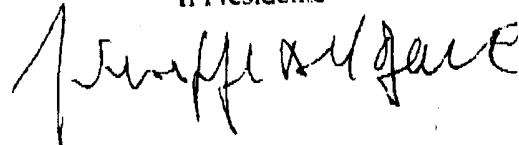
- a) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di De Luca Bossa Sabino della somma di euro 2.545,74, a suo tempo trattenuta in seguito alla rideterminazione dell'indennità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro giusta deliberazione di G. R. n. 4761/02, oltre interessi legali dal 6-3-03, data della illegittima rideterminazione, fino al saldo;
- b) conferma per il resto la sentenza impugnata;
- c) compensa tra le parti due terzi delle spese processuali, e condanna la Regione Campania al pagamento del restante terzo che determina, per il primo grado, in euro 400,00, e per il secondo grado in euro 600,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Napoli, 26 ottobre 2010

Il Consigliere estensore



Il Presidente





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Al Settore Trattamento Economico
Sede

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0635420 23/08/2011

Mittente : Provvedim. di Collocamento a Riposo-Valutaz per Acconti Pens...

Assegnatario : Trattamento Economico

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 850 del 2010



23 AGO. 2011



Sentenza Corte d'Appello di Napoli - sezione Lavoro e Previdenza
n. 7033/2010- De Luca Bossa Sabino c/ Regione Campania

Si invita il Settore in indirizzo a procedere alla quantificazione delle somme come indicato nella sentenza in oggetto e trasmessa allo scrivente dal Settore Contenzioso Civile e Penale dell'Area 04. La sentenza, in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di De Luca Bossa Sabino di € 2.545,74, a titolo di differenza sull'indennità supplementare, con interessi legali dal 06/03/2003, data della illegittima rideterminazione, al saldo effettivo.

Tanto si richiede in quanto lo scrivente si appresta a porre in essere i provvedimenti richiesti dalla disciplina in tema di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio regionale e finalizzati all'esecuzione richiesta.

Il Dirigente del Servizio
D^{ssa} Lucia Sorrentino

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione



ATTI

AREA 07 - SETTORE 06

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Quiescenza e Previdenza

Al Dirigente del Settore Civile e

Penale

Sede

Alla c.a. Dell'Avv. Alba Di Lascio

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0692708 14/09/2011

Mittente : Provvedim. di Collocamento a Riposo-Valutaz. per Acconti Pens.

Assegnatario : Contenzioso Civile e Penale

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 950 del 2010



Note spese avv. Daniela D'Angelo

In riferimento alla notula trasmessa dall' avvocato in oggetto indicato, relativa al procedimento in essa riportato, si richiede a codesto Settore di voler cortesemente esprimere con urgenza parere in ordine alla congruità delle stesse in ordine alla quantificazione delle spese e dei diritti richiesti.

Il Dirigente del Servizio
Dr.ssa *Lidia Sorrentino*

Il Dirigente del Settore
Dr. Vittorio E. Buglione

STUDIO LEGALE
Avv. DANIELA D'ANGELO
Piazza Trieste e Trento, n. 48
Tel. 081 413633 – Fax 081 405053
80132 NAPOLI

TRASMISSIONE FAX

Data: 13 settembre 2011
Da: avv. Daniela D'Angelo
A: dott.ssa Sorrentino
Oggetto: liquidazione spese legali causa De Luca Bossa Sabino/Regione Campania.
N. pagine (compresa la presente): 1

Gent.le Dott.ssa,

come da Sua richiesta, di seguito riporto la specifica delle spese legali come liquidate nella sentenza n. 7033/2010 a definizione del giudizio tra le parti in oggetto.

Diritti e onorari giudizio primo grado	€ 400,00
Diritti e onorari giudizio secondo grado	€ 600,00
Rimborso spese generali (12,50%)	€ 125,00
C.P.A. (4%)	€ 45,00
Totale dovuto	€ 1.170,00

Distinti saluti.

avv. Daniela D'Angelo



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0690279 13/09/2011

Mittente : STUDIO LEGALE D'ANGELO DANIELA

Assegnatario : Provvedim.di Collocamento a Riposo-Valutaz per Acconti ...

Classifica : 7.1.20. Fascicolo : 650 del 2010



Handwritten signature and date: 13/9/11

Deliberazione N. 4761

Assessore INCOSTANTE

Area Generale di Coordinamento
AA.GG. e PERSONALE



Settore: Stato Giuridico ed Inquadram.
Trattamento Economico

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11 OTT, 2002



PROCESSO VERBALE

Oggetto: RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 30.1.2002 ART. 27 COMMI 2 E 6 CCNL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL 23.12.99 - ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI.

1) PRESIDENTE	Antonio	BASSOLINO	ASSENTE
2) VICE PRESIDENTE	Antonio	VALIANTE	
3) ASSESSORE	Vincenzo	AITA	
4) "	Gianfranco	ALOIS	
5) "	Luigi Gesù	ANZALONE	ASSENTE
6) "	Teresa	ARMATO	
7) "	Adriana	BUFFARDI	
8) "	Ennio	CASCETTA	ASSENTE
9) "	Marco	DI LELLO	
10) "	Maria Fortuna	INCOSTANTE	ASSENTE
11) "	Luigi	NICOLAIS	
12) "	Rosalba	TUFANO	ASSENTE
Segretario	Pompeo	NUZZOLO	

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore

- la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Giunta Regionale dal 30/01/2002 al 15/02/2002 da due dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia inviata anche alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la sezione giurisdizionale per la Campania con nota n. 31238 a firma del Ragioniere Generale dello Stato;

RILEVATO:

- che la Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania, con nota n. GN780292 del 22/05/2002, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, ha chiesto informazioni su quali adempimenti la Regione intendesse adottare per correggere le irregolarità riscontrate nel corso della predetta verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Giunta dagli Ispettori di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia;

CONSIDERATO:

- che il rilievo, di cui al punto 3 della relazione sulla verifica amministrativo-contabile, concerne l'effetto prodotto dalla deliberazione di G.R. n. 2950 dell'11/04/2000 in ordine alle retribuzioni di posizione in applicazione del contratto area dirigenza ed in particolare "le indennità di fatto erogate leggermente superiori" a quelle indicate nel CCDI sottoscritto il 14/04/2000 per effetto "dell'applicazione ultrattiva dell'art. 4 comma 3, del CCNL precedente, in contrasto con il dettato dell'art. 27 del CCNL 23/12/1999";

CHE:

- il provvedimento di Giunta avrebbe comportato "per i dirigenti d'Area, di Settore e di Staff il superamento del limite massimo di 82 milioni lordi annui fissato dall'art. 27, comma 2, del menzionato CCNL 23/12/1999 - Limite che, per il disposto del successivo comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato solo per i dirigenti titolari di "funzione dirigenziale di massima responsabilità e sempre che l'Ente non conferisca, all'interno o all'esterno, i relativi incarichi mediante contratto individuale a termine di diritto privato con onere a carico del bilancio e, quindi, nel caso di specie, solo per i dirigenti di Area e solo fino al 2000 (nel 2001, infatti, l'Amministrazione Regionale ha affidato a tre dirigenti con contratto a termine di diritto privato l'incarico di Coordinatore d'Area) e non anche per i dirigenti di Settore e di Staff, e ciò per effetto del protrarsi dell'applicazione della richiamata norma ultrattiva dell'art. 4 comma 3 CCNL 94/97, già in godimento dei dirigenti di cui trattasi";

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 CCNL dirigenza 23/12/99, ha riconosciuto, a titolo di retribuzione di posizione, indennità leggermente superiori a quelle massime indicate nel precedente comma 2 dell'art. 27 oltre che ai Coordinatori di Area anche ai dirigenti dei Settori considerando la funzione di dirigenza di Settore, ai sensi della L.R. 11/91, di massima responsabilità;

RILEVATO:

- che nell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, di cui alla L.R. 11/91, non si evince alcuna sovraordinazione tra Coordinatori e dirigenti di Settore in quanto la funzione di Coordinamento non è stata definita come struttura di III grado rispetto alla Struttura di II grado (Settore) alla struttura di I grado (Servizio);
- che la Circolare del Presidente della Giunta n. 2/93 del 27/05/1993 avente ad oggetto "Norme di comportamento delle strutture della Giunta Regionale nell'espletamento delle proprie attività" al punto 2, alla voce "Schemi di deliberazione", ha precisato che il responsabile della legittimità delle proposte di deliberazione è il Settore proponente;

CHE:

Entrambe le tipologie di incarichi prevedono la responsabilità delle strutture organizzative di II grado (Settori), indicate nell'art. 2 L.R. 11/91, la quale non ha previsto la creazione della struttura organizzativa facente capo al Coordinatore che consenta di identificare alcuna responsabilità di quest'ultimo superiore rispetto a quella assunta dal Dirigente di Settore;

CHE:

- ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 L.R. 11/91, il "Coordinatore continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni di dirigente del Settore o posizioni di Staff" quindi aggiuntive e non sovraordinate;

CHE:

- con deliberazione n. 3466 del 3/06/2000 si è data poi concreta applicazione al D.L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine all'obbligo delle Regioni a statuto ordinario di adeguarsi con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui all'art. 3 e al capo secondo del titolo secondo del soprarichiamato decreto legislativo, attribuendo ai Coordinatori di Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi posti dagli organi di governo con facoltà di delega ai Dirigenti di Settore;

CHE:

- pertanto, solo dalla data di adozione della precitata deliberazione si realizza compiutamente nell'ordinamento amministrativo regionale il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni amministrative concretizzandosi altresì la sovraordinazione recata dal richiamato D.Lvo 29/93 ora trasfuso nel D.L.vo 165/2001 dove è stabilito che "per le Regioni il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale";

CONSIDERATO:

- ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 6 del CCNL 23/12/99 che occorre adeguare la retribuzione di posizione dei dirigenti di Settore al massimo stabilito dal comma 2 a partire dalla data di esecutività della deliberazione di G.R. n. 3466 del 3/6/2000 e la retribuzione di posizione dei Coordinatori d'Area a partire esclusivamente dalla data di primo conferimento mediante contratto individuale a termine di diritto privato dell'incarico di Coordinatore di Area;

CHE:

- tali valori per retribuzione di posizione "leggermente superiori" al limite massimo ex art. 27 comma 2 CCNL 23/12/99 sono stati già ricondotti per adeguamento contrattuale al di sotto del predetto limite massimo di 82 milioni annui per 13 mensilità a decorrere dal settembre 2001;

CHE:

- occorre comunque adottare provvedimento consequenziale in ottemperanza al rilievo degli Ispettori di Finanza, anche in relazione alla connessa richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania n. GN/80292 del 22/05/2002 di fornire informazioni su quali adempimenti adottare per correggere le irregolarità riscontrate nella predetta verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Giunta degli Ispettori di Finanza;

RITENUTO:

- pertanto di poter accogliere le osservazioni degli ispettori di cui alla relazione sulla verifica amministrativo-contabile 30-1/15-2-2002 con le precisazioni di cui innanzi e, conseguentemente, stabilire di lasciare inalterato l'importo di retribuzione di posizione di £. 90.920.000 per 13 mensilità per i Coordinatori di Area, previsto dalla deliberazione di G.R. 2950/2000, sino alla data di esecutività della deliberazione n. 1469 del 30.03.2001 di nomina di dirigente esterno a Coordinatore d'Area da



ridursi, in pari data, a £. 82.000.000 per 13 mensilità fino al settembre 2001, data dalla quale l'importo in questione era stato già ricondotto per adeguamento contrattuale al predetto limite di 82 milioni annui per 13 mensilità;

- di lasciare altresì inalterato l'importo della retribuzione di posizione di £. 84.670.000 per 13 mensilità per i dirigenti di Settore, previsto dalla deliberazione di G.R. 2950/2000 sino alla data di esecutività della deliberazione di G.R. n. 3466/2000, da ridursi in pari data a £. 82.000.000 per 13 mensilità fino al settembre 2001 data dalla quale l'importo in questione era stato già ricondotto per adeguamento contrattuale al di sotto del predetto limite di 82 milioni annui per 13 mensilità;
- di dare pertanto mandato al dirigente del Settore Trattamento Economico di provvedere al recupero delle somme percepite in eccedenza per retribuzione di posizione, se non da compensarsi con somme eventualmente dovute a titolo di retribuzione di risultato, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento e nel rispetto delle formalità volute dalla L. 241/90;
- che gli atti già adottati in attuazione di provvedimenti di Giunta che hanno preso a base gli importi di retribuzione di posizione corretti con la presente deliberazione vadano, conseguentemente, rettificati alla luce di quanto stabilito con il presente provvedimento, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/90;
- di dare mandato al dirigente del Settore Trattamento Economico di ricalcolare il fondo della dirigenza anno 2000 e seguenti;

PRESO ATTO dell'avvenuta informativa alle OO.SS.;

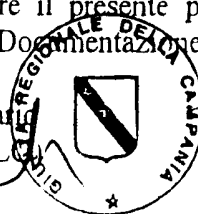
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che si intendono di seguito riportate:

- di prendere atto del rilievo formulato dai dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e, per l'effetto, di dare mandato ai Settori competenti di ridurre a £. 82.000.000 per 13 mensilità l'importo per retribuzione di posizione dei Coordinatori d'Area previsto dalla delibera n. 2950/2000 a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di G.R. n. 1469 del 30.3.2001 di nomina di dirigente esterno a Coordinatore d'Area fino al settembre 2001, nonché di ridurre a £. 82.000.000 per 13 mensilità l'importo per retribuzione di posizione dei dirigenti di Settore previsto dalla delibera n. 2950/2000 a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di G.R. n. 3466 del 3/6/2000 fino al settembre 2001;
- di dare mandato al dirigente del Settore Trattamento Economico di attivare il procedimento per il recupero delle somme percepite in eccedenza per le retribuzioni di posizione delle due tipologie di incarichi sopramenzionati, se non da compensarsi con somme eventualmente dovute a titolo di retribuzione di risultato, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, nel rispetto delle formalità volute dalla L. 241/90, prima dell'adozione dei singoli provvedimenti;
- di dare mandato al dirigente del Settore Trattamento Economico di ricalcolare il Fondo della dirigenza anno 2000 e seguenti;
- di dare mandato ai Settori competenti di rettificare alla luce della presente deliberazione gli atti già adottati in attuazione ai provvedimenti di Giunta che hanno preso a base gli importi di retribuzione ridotti con la presente deliberazione, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. del Personale per l'esecuzione ed al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
(NUZZO)



Giunta Regionale della Campania
Per copia conforme
P. IL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA
(Gennaro FINALDI)

Il Presidente
VALIANTE

DELIBERAZIONE n

4761

del

11 OTT. 2002

AREA

0

SETTORE

7

SERVIZIO

0

SEZIONE

4

0

5

0

5

OGGETTO: RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI ISPETTORI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA 30.1.2002 ART. 27 COMM 2 E 6 CCNL PERSONALE DIRIGENZIALE DEL 23.12.99 - ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.

QUADRO A

	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ☐ ASSESSORE ☒		INCOSTANTE		
DIRIGENTE SETTORE	04 05	GENOVESE BUONO	18735	
IL COORDINATORE AREA	07	GENOVESE	07598 18735	

DIPARTIMENTI				CONS REG		CCARC		UFF. PIANO	
SI: ☐	☐	☐	☒	SI	☒	SI	☒	SI	☒
TERRITORIO	ECONOMIA	SERVIZI CIVILI e SOC.	NOX						

QUADRO B

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SU _____ CAPITOL _____ DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 200 _____ CHE PRESENTA _____ LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	Cap. _____ Imp. _____	Cap. _____ Imp. _____	Cap. _____ Imp. _____
- stanziamento di bil.	L. _____	L. _____	L. _____
- impegni precedenti	L. _____	L. _____	L. _____
- disponibilità	L. _____	L. _____	L. _____
- presente impegno	L. _____	L. _____	L. _____
- disponibilità residua	L. _____	L. _____	L. _____

DIRIGENTE SETTORE	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
	08			

QUADRO C

ESAMINATO DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL _____ CON PARERE _____

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITÀ ASSISTENZA GIUNTA

COGNOME

FIRMA

ESECUTIVITÀ DATA ADOZIONE 11 OTT. 2002

INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 16 OTT. 2002

ALLE SEGUENTI AREE GENERALI DI COORDINAMENTO:

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ GABINETTO BV | ☐ 08 BILANCIO e RAGIONERIA | ☐ 15 LAVORI PUBBLICI e OO.PP. |
| ☐ 02 AA.GG. GIUNTA | ☐ 09 RAPPORTI CEE | ☐ 16 GESTIONE TERRITORIO |
| ☐ 03 PROGRAMMAZIONE | ☐ 10 DEMANIO e PATRIMONIO | ☐ 17 ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO |
| ☐ 04 AVVOCATURA | ☐ 11 ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO | ☐ 18 ASSISTENZA SOCIALE e SPORT |
| ☐ 05 ECOLOGIA | ☐ 12 ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO | ☐ 19 PIANO SANITARIO REGIONALE |
| ☐ 06 RICERCA SCIENTIFICA | ☐ 13 ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO | ☐ 20 ASSISTENZA SANITARIA |
| ☒ AA GG. PERSONALE | ☐ 14 TRASPORTI e VIABILITÀ | |



*Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale
Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta*

AUTENTICA DI COPIA DI ATTI

(artt. 7 e 14 Legge 4 Gennaio 1968 nr.15)

La presente copia, composta da nr. 6 fogli, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

16 OTT. 2002



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Francesco Franzese

Inviato per l'esecuzione il 16 OTT. 2002 al:

- | | |
|---|--|
| ☒ 01 GABINETTO <i>F. De</i> | ☐ 11 ATTIVITA' SETT. PRIMARIO |
| ☐ 02 AA. GG. GIUNTA REGIONALE | ☐ 12 ATTIVITA' SETT. SECONDARIO |
| ☐ 03 PROGRAMMAZIONE | ☐ 13 ATTIVITA' SETT. TERZIARIO |
| ☐ 04 AVVOCATURA | ☐ 14 TRASPORTI e VIABILITA' |
| ☐ 05 ECOLOGIA | ☐ 15 LL.PP. e OO.PP. |
| ☐ 06 RICERCA SCIENTIFICA | ☐ 16 GESTIONE TERRITORIO |
| ☒ 07 AA. GG. PERSONALE | ☐ 17 ISTRUZ. FORM. PROF. LAVORO |
| ☐ 08 BILANCIO e RAGIONERIA | ☐ 18 ASSISTENZA SOCIALE, SPORT |
| ☐ 09 RAPPORTI CEE | ☐ 19 PIANO SANITARIO REGIONALE |
| ☐ 10 DEMANIO e PATRIMONIO | ☐ 20 ASSISTENZA SANITARIA |

Trasmesso al Consiglio Regionale con nota nr. _____ del _____

IL DIRIGENTE

francesco



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali,

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Quiescenza e Previdenza

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

**All'Assessore alle
Risorse Umane**

**Al Coordinatore AA.GG.
Gestione e Formazione del
Personale**

Prot. n.

Serv.

Sex.

Rif. nota n.

del

S E D E

Oggetto

RELAZIONE

**Adempimenti in attuazione alla Deliberazione di G.R. N. 4761 dell'11.10.2002 connessi alla
ispezione del Ministero dell'Economia.**

Come già noto alle SS.LL. il Settore Quiescenza e Previdenza è stato interessato in via indiretta dalle osservazioni della relazione del Ministero dell'Economia in quanto la Giunta Regionale ha disposto di provvedere ad alcuni adempimenti connessi all'attuazione della Deliberazione n. 4761 dell'11/10/2002 (esecutiva il 16/10/2002), intervenuta a seguito dei rilievi degli Ispettori ministeriali *allegato 1*.

L'attività straordinaria ha coinvolto 2 dei 3 Servizi del Settore Previdenza e Quiescenza (che come è noto soffre di carenza di organico) che coordinati dallo Scrivente ha visto impegnati, per 4 mesi, oltre i dirigenti e le posizioni organizzative dei rispettivi Servizi anche ed in maniera assidua i dipendenti Parascandalo, Esposito R. e Sangiovanni.

In sintesi:

- Si è provveduto a verificare quali dirigenti, con la posizione funzionale di coordinatore di Area e di dirigente di Settore, fossero interessati dal provvedimento;

- Verificato che gli interessati erano 54 si è proceduto a comunicare agli stessi in data 4/11/2002, ai sensi della L. 241/90, l'avvio del procedimento consistente nel riesame degli atti relativi ai trattamenti provvisori di pensione, indennità di fine servizio, nonché dell'indennità



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali,

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Quiescenza e Previdenza

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n.

Serv.

Sec.

Rif. nota n.

del

Oggetto

- 2 -

supplementare ex art. 17 CCNL – Dirigenza 98/2001 (Risoluzione consensuale) **allegato 2;**

- Il riesame delle pratiche, che ha coinciso con le “rideterminazioni” delle stesse per effetto dell’attribuzione dei benefici dovuti in applicazione del II biennio economico CCNL Area Dirigenza 200/2001, ha comportato una situazione debitoria molto ridotta. Infatti la riduzione della retribuzione di posizione, presa a base per l’istruttoria delle pratiche di cui trattasi, ha prodotto che gli interessati da un lato risultavano debitori, ma dall’altro creditori perché destinatari dell’applicazione dei benefici economici del II biennio economico dirigenza, CCNL 2000/2001 nonché, per la quasi totalità, della III rata di risoluzione consensuale, atteso che diversamente da altre numerose amministrazioni, la Regione Campania ha erogato l’indennità di risoluzione non in unica soluzione ma dilazionata in 2 o 3 rati annuali.

Si è, successivamente, provveduto a comunicare a ciascun interessato l’effetto prodotto dal provvedimento di Giunta n. 4761/2002 a seguito della nuova contabilizzazione dello spettante, comunicando altresì al Settore Trattamento Economico di provvedere al recupero delle somme a debito (n. 11 per un totale di € 3.048,86) sul credito spettante a titolo della III rata di risoluzione consensuale **allegato 3.**

Analoga comunicazione (1 unità € 750,16) di recupero è stata attivata per il Servizio Previdenza del Settore Quiescenza e Previdenza.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali,

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Quiescenza e Previdenza

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n.

Serv.

Sec.

Rif. nota n.

del

Oggetto

- 3 -

Per 7 dirigenti che non risultavano creditori dell'Ente si è provveduto ad intimare la restituzione delle somme per un totale di € 11.674,23 rammentando agli stessi che in caso di mancata restituzione si sarebbe trasmessa all'Avvocatura regionale la documentazione per il proseguimento della procedura finalizzata al recupero forzoso **allegato 4**.

Le comunicazioni tutte sono state indirizzate altresì al Settore Trattamento Economico che potrà, in caso di crediti ad altro titolo (retribuzione di risultato?) da parte dei dirigenti, procedere ad un'eventuale compensazione.

La corrispondenza del Settore ha ovviamente interessato anche l'INPDAP che nella rielaborazione delle pratiche di trattamento di fine servizio ha potuto procedere tempestivamente al recupero delle somme per tutti i dipendenti, fatta eccezione per 7 dirigenti per i quali il Settore ha direttamente provveduto, a seguito di richiesta di "RIVALSA", con nota INPDAP n. 90 del 3/3/2003 a recuperare per conto dell'INPDAP il totale complessivo di € 8.151,82; **allegato 5**;

Infatti per 6 unità si è dato mandato al Settore Trattamento Economico e al Servizio Previdenza **allegati 3 e 6** di recuperare quanto richiesto dall'INPDAP sui crediti mentre per un'unità si è provveduto ad intimare la restituzione con le avvertenze sopraccennate **allegato 7**.

Con decreti dirigenziali N. 683 del 19.03.2003 e N. 702 del 24/03/2003 i Settori competenti hanno provveduto a recuperare le somme indicate.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali,

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Quiescenza e Previdenza

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n.

Serv.

Sec.

Rif. nota n.

del

Oggetto

- 4 -

Nel complesso, pertanto tutti i debiti nei confronti sia della Regione che dell'INPDAP sono stati già recuperati prelevando direttamente le somme da crediti che gli interessati vantavano dall'Amministrazione, fatta eccezione per n. 7 dirigenti per un totale di € 11.674,23 nei confronti dei quali, con note a mia firma del 6 marzo, sono state avviate le procedure per il recupero **allegato 4/1 a 4/7**.

Sei dirigenti su sette hanno provveduto **allegati 8, 9, 10, 11, 12 e 13** a rifondere alla Regione l'importo complessivo di € 7.554,87; per l'unico dirigente debitore si provvederà a trasmettere tutta la documentazione all'Area Avvocatura per il proseguimento delle procedure di recupero per € 3.919,36, atteso che il dirigente con nota raccomandata del 22.03.2003, in riscontro alla richiesta di restituzione ha chiarito che solo a definizione dell'azione legale intrapresa potrà provvedere a restituire la somma dovuta e se dovuta **allegato 14**.

Per completezza di esposizione nella qualità di dirigente, ad interim, del Settore Contenzioso si fa presente che 31 dirigenti hanno proposto con quattro diversi avvocati avverso il provvedimento di G.R. N. 4761/02. tentativo obbligatorio di conciliazione ex artt. 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001.



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Affari Generali,

Gestione e Formazione del Personale

Organizzazione e Metodo

Settore Quiescenza e Previdenza

Napoli, li

Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Prot. n.

Serv.

Sex.

Rif. nota n.

del

Oggetto

- 5 -

L'Amministrazione ha difeso il suo operato dinnanzi alle D.P.L. facendo verbalizzare la mancata conciliazione ed ovviamente procederà, allo stesso modo per i tentativi obbligatori di conciliazione che si presenteranno eventualmente in futuro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vittorio E. BUGLIONE

Allegati 14.



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0708710 21/09/2011

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 4.1.1.



Area 7 A.G.C. DEL PERSONALE
Settore 06 SETTORE QUIESCENZA E PREVIDENZA
VIA S. LUCIA N.81
80100 NAPOLI

N. Pratica cc 5114/11

Oggetto Nota spese Avv. D'Angelo.

Si riscontra la nota prot. 2011. 0692708 del 14.9.2011 per comunicare che le somme richieste dall'Avv. D'Angelo, relative alla liquidazione di cui alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro n.7033/2010, appaiono congrue.

Avv. Alba Di Tascio 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Corradini
21-9-11
1h³⁴

*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali
Gestione e Formazione del Personale
Organizzazione e Metodo
Settore Trattamento Economico

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0677847 08/09/2011

Mittente : Gestione del Personale - Rendiconti Ammin. - Controllo Gest...

Assegnatario : Quiescenza e Previdenza

Classifica : 7.1.19.



Al Dirigente del Settore
Quiescenza e Previdenza
Sede

Oggetto: **Sentenza Corte d'Appello di Napoli – sezione Lavoro e Previdenza n. 7033/2010**
De Luca Bossa Sabino c/Regione Campania

Con riferimento alla nota di pari oggetto prot. 460690 del 23/08/2011 di Codesto Settore, si riportano di seguito gli importi a titolo di differenza sull'indennità supplementare e gli interessi legali calcolati secondo quanto disposto nella nota stessa.

Importo lordo a titolo di differenza sull'indennità supplementare	€ 2.545,74
Interessi legali maturati dal 06/03/2003 al 20/12/2011	€ 410,55
Interessi legali maturati dal 06/03/2003 al 27/01/2012	€ 413,61
Interessi legali maturati dal 06/03/2003 al 27/02/2012	€ 416,10

Si rappresenta, che le somme concernenti gli interessi legali sono stati calcolati sulle sorte capitali al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (*D. M. 352/98; C. d. S. sez. VI^a sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C. d. S., sez. IV^a sentenza n. 462 del 03 febbraio 2006*).

Si precisa altresì, che il calcolo degli interessi legali, è stato effettuato fino alle date del 20/12/2011, del 27/01/2012 e del 27/02/2012, presunte data di soddisfo, così come stabilito da accordi verbali intercorsi con Codesto Settore.

MM/HR

Il responsabile della P.O.
- Rag. Armando Riccardi -

Il Dirigente di Servizio
- Dott. Dionisio Limongelli -

Il Dirigente ad interim
- Dott.ssa Luisa Aliperta -